

Decreto interministeriale 21 febbraio 2014 -FNPS -Tabella 3

Piano regionale		
Fondo	6.000.000,00 €	

Regioni	Prog. FNPS	Riparto
Abruzzo	2,45%	147.000,00 €
Basilicata	1,23%	73.799,87 €
Calabria	4,11%	246.599,74 €
Campania	9,98%	599.040,16 €
Emilia Romagna	7,08%	425.040,16 €
Friuli Venezia Giulia	2,19%	131.520,08 €
Lazio	8,60%	516.000,00 €
Liguria	3,02%	181.200,13 €
Lombardia	14,15%	848.999,34 €
Marche	2,65%	159.000,00 €
Molise	0,80%	48.000,00 €
P.A. Bolzano	0,82%	49.200,13 €
P.A. Trento	0,84%	50.400,26 €
Piemonte	7,18%	430.799,87 €
Puglia	6,98%	418.799,87 €
Sardegna	2,96%	177.599,74 €
Sicilia	9,19%	551.400,26 €
Toscana	6,55%	393.000,00 €
Umbria	1,64%	98.400,26 €
Valle d'Aosta	0,29%	17.400,26 €
Veneto	7,28%	436.799,87 €
Totale	100%	6.000.000,00 €

21A00010

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 23 dicembre 2020.

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni, ed in particolare, l'art. 35 rubricato «Revisione delle patenti di abilitazione»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare, l'art. 7, lettera c), che demanda alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali», in particolare, il comma 1, lettera d), a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di



spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»;

Visto il decreto dirigenziale 19 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201, del 12 agosto 2020, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015;

Considerato che ai sensi del suindicato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l'«utilizzo, custodia e conservazione» dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta autorità competente sanitaria;

Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente di abilitazione di cui al Capo VII, del summenzionato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal medesimo regio decreto;

Tenuto conto che la patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici è soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del richiamato art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e può essere revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio ai sensi dell'art. 36, del medesimo regio decreto e decade se non è rinnovata in tempo utile;

Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2020

Il direttore generale: REZZA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Monti Iblei» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Monti Iblei»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 2195/2020 della commissione del 16 dicembre 2020 è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Monti Iblei», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2195 della Commissione del 16 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie L 434 del 23 dicembre 2020.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Monti Iblei», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 dicembre 2020

Il dirigente: POLIZZI

